



**OGGETTO:** Modifiche all'allegato H al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche.

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente della Giunta regionale, di concerto con l'Assessore Personale;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale";

VISTO l'articolo 561, comma 3, del regolamento regionale 1/2002, che demanda alla Giunta regionale di effettuare la revisione del regolamento stesso dopo sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, sulla base della verifica complessiva dell'effettiva attuazione;

VISTO il regolamento regionale 11 marzo 2003, n. 1, con il quale, nelle more della citata revisione, sono state apportate al regolamento regionale 1/2002 alcune modifiche dirette a fare fronte ad improrogabili esigenze organizzative ed a problemi interpretativi emersi in sede di prima applicazione dell'assetto ordinamentale;

RILEVATO che, la revisione complessiva del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, pur essendo in avanzata fase di elaborazione, richiede ancora alcuni approfondimenti prima della formale adozione da parte della Giunta stessa;

CONSIDERATO, peraltro, che, nonostante le prime rettifiche apportate con il regolamento regionale 1/2003, permangono ancora numerosi aspetti di criticità su cui occorre fare al più presto chiarezza;

RAVVISATA, pertanto, l'urgenza di intervenire con una modifica all'allegato H del regolamento regionale 1/2002, contenente i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture organizzative, nella parte in cui estende ai dirigenti regionali ed ai soggetti esterni all'amministrazione regionale le disposizioni relative all'incompatibilità ed al cumulo di impiego previsto dal titolo VIII, capo VII;

RITENUTO che l'espressione "soggetti esterni all'amministrazione regionale" vada correttamente riferita ai soggetti appartenenti comunque ad altre amministrazioni pubbliche, collocati in aspettativa, con esclusione quindi delle "persone di particolare e comprovata qualificazione professionale" i quali svolgano attività di lavoro autonomo, in considerazione della temporaneità non solo dell'incarico ma anche del rapporto di lavoro che si instaura tra questi ultimi e la pubblica amministrazione;

VISTO l'articolo 561, commi 1 e 2, del regolamento regionale 1/2002, che disciplina la procedura di modifica del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale in cui si prevede il previo parere della competente commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge regionale 6/2002;

PRESO ATTO della modifica all'allegato H al regolamento regionale 1/2002, allegata alla presente deliberazione, e della relativa relazione illustrativa;



SENTITA la competente Commissione Consiliare; nella seduta del 14-10-2003



All'unanimità


DELIBERA

Per quanto in premessa indicato:

di approvare la modifica all'allegato H al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche, allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

2003 110 8 2





CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO  
 12185 14.07703 14 45

**CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO**  
 1<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
 AFFARI ISTITUZIONALI E RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA  
 ALTERNATIVE LOCALI, AFFARI GENERALI E PERSONALE  
 DEL BILANCIO E PATRIMONIO, INFORMATICA"

Roma, 14.10.2003

Al Presidente  
 del Consiglio Regionale

Al Direttore del  
 Servizio Funzione Istituzionale

SEDE

Prot. F.f. 9509 del 5.7.2003  
 Int. 74 C del 6.8.2003

**OGGETTO:** S.D.n. 347/1 del 1.8.03 prot. G.R. 103078 concernente: "Modifiche all'allegato H al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche."

Si comunica che questa Commissione nella seduta n. 86 del 14.10.2003, esaminato lo schema di cui all'oggetto, ha espresso su di esso parere favorevole all'unanimità dei presenti.


IL PRESIDENTE  
 Fabio ARMEZI  
 Consigliere

SECRETARIA  
 REGIONALE  
 LA GIUNTA  
 LAZIO

ALLEG. alla DELIB. N. 1034  
DEL 24 OTT. 2003

PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

“MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 6 SETTEMBRE 2002, N. 1 E  
SUCCESSIVE MODIFICHE”



gr  
R

Art. 1

(Modifiche all'Allegato H al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1)

1. All'allegato H, lettera G, il numero 42 è sostituito dal seguente:

"42. Ai dirigenti regionali e ai soggetti dipendenti da altre pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni relative alle incompatibilità e al cumulo di impieghi di cui al titolo VIII, capo VII. I soggetti esterni alle amministrazioni pubbliche possono essere autorizzati dal Presidente della Giunta regionale a svolgere attività professionale, anche a carattere continuativo, ove non sussista conflitto di interessi e previa rinuncia all'indennità integrativa di cui all'articolo 20, comma 8, terzo periodo, della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6. L'attività professionale deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro connesso all'incarico conferito dalla Regione e senza pregiudizio dell'incarico stesso."




*gm*  
*RA*

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



Gm  
R